

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2007

DEL 02/04/2015

Oggetto: **Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva". Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xxxx xxxxxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva";
- VISTO** il bando pubblico per l'ammissione agli aiuti previsti dalla predetta normativa, adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna n. 3682/2012 del 01/08/2012, secondo le Direttive di Attuazione recate dal D.A. n. 1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012;
- PREMESSO** che la Ditta xxxx xxxxxxxxxxxx ha presentato domanda ai sensi del suddetto bando pubblico;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2007

DEL 02/04/2015

PREMESSO che, con determinazione n. 6347 del 13/12/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, veniva approvata la Graduatoria regionale delle domande presentate per l'intervento di cui all'art. 7 della L.R. 15/2010. L'istanza della Ditta xxxx veniva inserita nell'elenco delle domande escluse con la seguente motivazione: "Domanda non firmata";

PREMESSO che in data 13/01/2014 la Ditta xxxx xxxxxxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria. La ricorrente sosteneva di aver inoltrato per un mero errore una copia della domanda non firmata. Al fine di regolarizzare la posizione prescritta, per l'ammissione al beneficio di cui trattasi, allegava copia della domanda regolarmente sottoscritta;

VISTO il Bando di riferimento, il quale al paragrafo 8 - Procedure operative, 8.1) Presentazione delle domande, dispone che: *"A pena di inammissibilità, le domande devono essere regolarmente firmate"*;

CONSIDERATO il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo il quale *"la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari dell'espressione di volontà"* (Cons. Stato, sez V, 25 gennaio 2011, n. 528). Da qui la necessità dell'apposizione della firma in calce, ovvero a chiusura del documento, a significazione della volontà di condividere pienamente le asserzioni che precedono la sottoscrizione. Se da una parte la sottoscrizione assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità della domanda, dall'altra assume il connotato di condizione essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sostanziale, sicchè la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nella domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2007

DEL 02/04/2015

CONSIDERATO che la mancata sottoscrizione della domanda da parte della Ditta ricorrente inficia anche la relativa autocertificazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando. Infatti, in base al combinato disposto dei suddetti articoli e alla definizione contenuta nell'art.1 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto; in difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale perchè possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato. Da ciò consegue, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva non sottoscritta è insuscettibile di successiva sanatoria (Cons. Stato, sez. V, n. 5489/2000), pena la violazione della par condicio competitorum;

CONSIDERATO che non può ritenersi ammissibile la presentazione tardiva della domanda sottoscritta con effetto sanante;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, reso con nota prot. n. 4563 del 04/06/2014;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5547 del 03/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxx xxxxxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio delle Erogazioni degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta ricorrente, che può proporre

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2007

DEL 02/04/2015

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3

di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba